



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29-10-2013 (punto N 22)

Delibera N 884 del 29-10-2013

Proponente

GIANNI SALVADORI
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Publicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile STEFANO BARZAGLI

Estensore MADDALENA GUIDI

Oggetto

Procedure applicative per l'attribuzione della idoneità tecnico produttiva e per la rivendicazione delle produzioni vitivinicole. Integrazione alla deliberazione Giunta regionale 30 luglio 2012, n. 689 "Piano operativo per l'allineamento tra le superfici vitate registrate nello schedario viticolo e le superfici dei poligoni grafici dei vigneti.

Presenti

ENRICO ROSSI	SALVATORE ALLOCCA	ANNA RITA BRAMERINI
ANNA MARSON	CRISTINA SCALETTI	VITTORIO BUGLI
VINCENZO CECCARELLI		

Assenti

GIANNI SALVADORI	GIANFRANCO SIMONCINI	STELLA TARGETTI
LUIGI MARRONI		

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo”, ed in particolare l’articolo 13 in cui si dispone che l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) attribuisca alle unità vitate l’idoneità tecnico produttiva ai fini della rivendicazione dei vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e ad Indicazione Geografica Protetta (IGP) sulla base dei seguenti elementi:

- a) delimitazione dei territori di produzione , ivi compresi quelli delle sottozone
- b) limiti di altitudine
- c) vitigni
- d) anno di impianto
- e) numero di ceppi
- f) sesto di impianto
- g) forma di allevamento;

Visto il regolamento approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 maggio 2013, n. 24/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo)” ed in particolare gli articoli 16 e 17 in cui si fissano le regole per la attribuzione della idoneità tecnico produttiva alle unità vitate ai fini della rivendicazione e le modalità per effettuare la rivendicazione annuale delle produzioni dei vini a DOP e ad IGP;

Ritenuto opportuno definire alcune procedure applicative per l’attribuzione dell’idoneità tecnico-produttiva alle unità vitate;

Preso atto che ai sensi della previgente normativa (legge regionale 18 marzo 2009, n. 9 “Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo) erano consentite le iscrizioni parziali delle unità vitate agli albi dei vini a DOP e agli elenchi dei vini ad IGP e che tale possibilità era utilizzata anche nel caso di unità vitate che, per la presenza di vitigni non previsti dal disciplinare di produzione della DOP o IGP, non potevano essere iscritte per l’intera superficie all’albo o all’elenco interessato;

Visto che ai sensi della legge regionale n. 68/2012 l’attitudine produttiva è attribuita alle unità vitate nella loro interezza;

Ritenuto opportuno che possa essere attribuita l’idoneità tecnico- produttiva per consentire la rivendicazione delle produzioni anche alle unità vitate che al 1° giugno 2013 erano iscritte parzialmente a più albi dei vini a DOP o elenchi dei vini ad IGP per la presenza di vitigni non previsti dal disciplinare di produzione;

Ritenuto altresì che a tale scopo il conduttore proceda alla suddivisione di tali unità vitate in modo che le nuove unità vitate registrate in sostituzione della unità vitata originaria, risultino atte a produrre i vini interessati;

Ritenuto inoltre opportuno che nella attribuzione della idoneità tecnico produttiva per le denominazioni “Colline Lucchesi”, “Elba”, “Montecarlo” e “Sant’Antimo” non venga verificato il criterio di cui all’articolo 13 comma 1 lettera c) della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo) relativo ai “vitigni” in quanto il disciplinare di produzione di tali vini prevede che il prodotto debba essere ottenuto da uve provenienti dai “vitigni” presenti nell’ambito aziendale anziché da uve prodotte dai “vigneti” aventi nell’ambito aziendale la giusta composizione ampelografica, e che pertanto non sia necessario procedere alla suddivisione delle unità vitate come sopra indicato;

Considerato che ARTEA, in base all’articolo 13, comma 1 della legge regionale n. 68/2012 è tenuta ad attribuire l’ idoneità tecnico produttiva alle unità vitate anche sulla base della delimitazione dei territori di produzione dei singoli vini DOP e IGP;

Ritenuto opportuno che, al fine di tale adempimento, ARTEA si avvalga dell'Archivio georeferenziato delle zone di produzione dei vini a DOP e ad IGP realizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con i referenti dei Settori Agricoltura e dei Settori cartografici delle provincie e dei Circondari e del Modello Digitale del Terreno (DTM) dell'archivio cartografico della Regione Toscana per individuare i limiti di altitudine;

Richiamato l'articolo 4, comma 4 della legge regionale n. 68/2012 che dispone tra l'altro che lo schedario viticolo tenuto da ARTEA è parte integrante del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ed è dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS);

Ritenuto opportuno che, nel verificare la localizzazione delle unità vitate, il sistema informativo di ARTEA attribuisca l'idoneità tecnico produttiva alle unità vitate solo quando il poligono che le rappresenta ricade totalmente all'interno del territorio di produzione;

Ritenuto pertanto che ARTEA, in presenza di unità vitate rappresentate da un poligono che ricade parzialmente nella zona di produzione, classifichi tali unità vitate come "non idonee per fuori zona parziale";

Ritenuto opportuno che, in presenza di unità vitate "non idonee per fuori zona parziale", il conduttore possa chiedere alla amministrazione competente la suddivisione del poligono che le rappresenta in modo che le unità vitate che ricadono effettivamente nella zona di produzione possano essere rappresentate da un poligono che ricade interamente nella zona di produzione in modo tale da poter essere classificate dal sistema informativo idonee alla produzione interessata;

Considerato che lo svolgimento delle attività sopra indicate potrebbe non concludersi in tempi utili per la rivendicazione relativa alla vendemmia 2013;

Ritenuto pertanto necessario consentire ai produttori, nelle more dell'aggiornamento del proprio potenziale viticolo come sopra descritto e limitatamente alla vendemmia 2013, di rivendicare anche le UV "non idonee per fuori zona parziale" purché siano effettivamente e totalmente comprese all'interno del territorio di produzione del vino interessato;

Ritenuto opportuno stabilire una procedura, qualora l'azienda rilevi una errata attribuzione dell'idoneità tecnico-produttiva imputabile ad una errata delimitazione del territorio di produzione;

Richiamato l'articolo 14, comma 1 della legge regionale n. 68/2012 che prevede che possano essere oggetto di rivendicazione delle produzioni esclusivamente le unità vitate iscritte allo schedario viticolo che, alla data di raccolta delle uve, hanno l'idoneità tecnico produttiva per un determinato vino a DOP e ad IGP;

Ritenuto opportuno che, a fronte di variazioni al potenziale viticolo registrate nello schedario successivamente alla data di raccolta delle uve, nella dichiarazione vitivinicola il conduttore possa fare riferimento alla situazione aggiornata a condizione che la situazione registrata nello schedario sia riferita alla situazione effettivamente esistente alla data di raccolta delle uve;

Richiamata la deliberazioni Giunta regionale 30 luglio 2012, n. 689 "Piano operativo per l'allineamento tra le superfici vitate registrate nello schedario viticolo e le superfici dei poligoni grafici dei vigneti presenti nel GIS(articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 – articolo 22 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010)" e successive modificazioni;

Considerato che, alla luce della esperienza acquisita nel corso della esecuzione della operazione di allineamento è emerso che alcune anomalie delle unità vitate sono riconducibili al fatto che la superficie dei poligoni di vigneti interamente ricadenti nel perimetro catastale misurata al GIS risulta superiore, anche se solo di pochi metri quadrati, alla superficie catastale dichiarata;

Rilevato che tale situazione si determina in presenza di una discrepanza fra il dato di superficie della particella catastale dichiarata e il dato grafico di superficie della medesima particella riportato nella mappa catastale e che per risolvere tali anomalie è necessario correggere i dati registrati nel catasto per far coincidere il dato dichiarato della particella catastale con il dato grafico della mappa;

Considerato che la risoluzione di differenze minimali tra il dato di superficie registrato nello schedario viticolo ed il dato presente nel GIS, spesso riconducibili a pochi metri quadrati, è di scarsa rilevanza ai fini del completamento delle operazioni di allineamento;

Ritenuto pertanto opportuno integrare la sopra citata deliberazione GR n. 689/2012 al fine di considerare non anomale le superfici vitate che hanno una superficie maggiore della superficie catastale, a condizione che tale differenza di superficie sia pari o inferiore a 100 metri quadrati e comunque non superi l'1% della superficie catastale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto relativo a "Procedure applicative per l'attribuzione della idoneità tecnico produttiva e disposizioni particolari per la rivendicazione delle produzioni vitivinicole";

2) di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, il punto 4 "Disposizioni particolari" dell'allegato A della deliberazioni Giunta regionale 30 luglio 2012, n. 689 "Piano operativo per l'allineamento tra le superfici vitate registrate nello schedario viticolo e le superfici dei poligoni grafici dei vigneti presenti nel GIS(articolo 31, comma 4 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 – articolo 22 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010)" e successive modificazioni con il seguente punto:

"4.6 Le superfici vitate che hanno una superficie maggiore della superficie catastale, non sono da ritenersi anomale qualora tale differenza di superficie sia pari o inferiore a 100 metri quadrati e comunque non superi l'1% della superficie catastale;

3) di trasmettere il presente provvedimento ad ARTEA, alle Organizzazioni Professionali agricole e cooperative operanti sul territorio regionale, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 comma 2 della medesima LR 23/2007, compreso l'allegato.

**SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA**

**Il Dirigente Responsabile
STEFANO BARZAGLI**

**Il Direttore Generale
ALESSANDRO CAVALIERI**

Allegato A

PROCEDURE APPLICATIVE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA IDONEITÀ TECNICO PRODUTTIVA E PER LA RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE

1. DISPOSIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA IDONEITÀ TECNICO PRODUTTIVA

1.1. Attribuzione dell'idoneità tecnico- produttiva

1.1.1 Ai fini della rivendicazione delle produzioni dei vini a DOP e ad IGP (di seguito DO) il sistema informativo della Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) attribuisce ad ogni unità vitata nella sua interezza una o più idoneità tecnico-produttiva utilizzando i codici dei vini a DO riconosciuti a livello ministeriale ed articolati per tipologia.

1.1.2 Qualora, in presenza di unità vitate che al 1 giugno 2013 risultavano iscritte parzialmente a più albi dei vini a DOP o elenchi dei vini a IGP, non venga attribuita l'idoneità tecnico-produttiva per una o più di tali produzioni a causa della presenza di vitigni non previsti dal disciplinare di produzione, il conduttore può procedere alla suddivisione di tali unità vitate in modo che le nuove unità vitate registrate in sostituzione della unità vitate originaria, risultino atte alla produzione dei vini in questione. Il conduttore procede a tale suddivisione tramite la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) indicando che tale operazione è effettuata ai sensi del presente atto.

1.1.3 Nella attribuzione della idoneità tecnico produttiva per le denominazioni "Colline Lucchesi", "Elba", "Montecarlo" e "Sant'Antimo" non viene verificato il criterio di cui all'articolo 13 comma 1 lettera c) della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo) relativo ai "vitigni" in quanto il disciplinare di produzione prevede che il prodotto debba essere ottenuto da uve provenienti dai "vitigni" presenti nell'ambito aziendale anziché da uve prodotte dai "vigneti" aventi nell'ambito aziendale la giusta composizione ampelografica.

1.2. Delimitazione del territorio di produzione dei vini a DOP e ad IGP

1.2.1 Ai fini dell'attribuzione dell'idoneità tecnico-produttiva alle unità vitate, così come previsto dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale n. 68/2012, ARTEA si avvale:

- delle informazioni registrate nello schedario viticolo per gli elementi relativi a vitigni, anno di impianto, numero di ceppi, sesto di impianto e forma di allevamento;
- dell'archivio cartografico georeferenziato delle zone di produzione dei vini a DO realizzato dalla Regione Toscana, per la delimitazione della zona di produzione.

1.2.2. In presenza di disciplinari di produzione che prevedono limiti altimetrici, ARTEA provvede a incrociare la cartografia delle zone di produzione dei vini a DO con la cartografia relativa ai limiti altimetrici elaborata da ARTEA medesima sulla base del Modello Digitale del Terreno a maglie regolari quadrate di dimensioni pari a dieci metri per dieci (DTM 10k) dell'archivio cartografico della Regione Toscana. Sulla base di tale incrocio vengono individuati i territori di produzione dei vini interessati.

1.2.3. L'idoneità tecnico-produttiva per una determinata DO viene attribuita alle unità vitate solo quando il poligono che le rappresenta ricade totalmente all'interno del territorio di produzione.

1.2.4. Il sistema informativo di ARTEA classifica le unità vitate rappresentate da poligoni ricadenti parzialmente all'interno del territorio di produzione come "non idonee per fuori zona parziale"

1.2.5 In presenza di unità vitate “non idonee per fuori zona parziale”, il conduttore può chiedere alla amministrazione competente la suddivisione del poligono che le rappresenta in modo che le unità vitate interessate possano interamente ricadere all’interno del territorio di produzione.

1.3. Procedura per la revisione della delimitazione dei territori di produzione

1.3.1. Qualora il conduttore rilevi una errata attribuzione dell’idoneità tecnico produttiva per una determinata DO, è tenuto a verificare, in primo luogo, che gli elementi registrati nello schedario relativi a vitigni, anno di impianto, numero di ceppi, sesto di impianto e forma di allevamento siano corrispondenti alla situazione in campo e compatibili con quanto previsto dal disciplinare di produzione della DO interessata e, se del caso, è tenuto ad aggiornare lo schedario.

1.3.2. Qualora, una volta effettuata la verifica dei dati registrati nello schedario, emerga che l’errata o mancata attribuzione dell’idoneità tecnico-produttiva per una determinata DO sia da imputarsi esclusivamente ad una errata delimitazione del territorio di produzione, il conduttore presenta una richiesta di revisione della relativa cartografia tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al seguente indirizzo:

Regione Toscana

Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

Settore Produzioni agricole vegetali

Via di Novoli, 26

50127 Firenze

o tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it

1.3.3. Entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta di revisione presentata ai sensi del punto precedente, il Settore Produzioni Agricole Vegetali esamina la richiesta in collaborazione con ARTEA, con i referenti del Settore Agricoltura della amministrazione territorialmente competente e con il Consorzio di tutela delle denominazione interessata, ove esistente o, in sua assenza, con il responsabile del fascicolo tecnico.

1.3.4 Il Settore Produzioni Agricole Vegetali comunica l’esito dell’istruttoria all’interessato ed eventualmente chiede l’aggiornamento della cartografia al Settore Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale della Direzione Generale Governo del territorio della Regione Toscana, allegando la nuova delimitazione delle zone di produzione, dandone contestuale comunicazione ad ARTEA, all’interessato, alla Struttura di controllo competente e al Consorzio di tutela della denominazione interessata ove esistente o, in sua assenza, al responsabile del fascicolo tecnico.

2. DISPOSIZIONI PER LA RIVENDICAZIONE DELLE PRODUZIONI VITIVINICOLE

2.1. A fronte di variazioni al potenziale viticolo registrate nello schedario successivamente alla data di raccolta delle uve, nella dichiarazione vitivinicola il conduttore può fare riferimento alla situazione aggiornata a condizione che la situazione registrata nello schedario sia riferita alla situazione effettivamente esistente alla data di raccolta delle uve.

2.2. Limitatamente alla vendemmia 2013, in presenza di unità vitate classificate “non idonee per fuori zona parziale” ai sensi del precedente punto 1.2.4 e nelle more dell’aggiornamento del proprio potenziale viticolo, è consentito ai produttori di rivendicare le UV comprese in poligoni ricadenti solo in parte all’interno del territorio di produzione del vino interessato purché siano effettivamente e totalmente comprese all’interno del territorio di produzione di tale vino.